



# Regione Lombardia

## IL CONSIGLIO

X LEGISLATURA

ATTI: 5181

SEDUTA DEL 27 MAGGIO 2014

DELIBERAZIONE N. X/382

Presidenza del Presidente CATTANEO

Segretario: consigliere MARONI M.D.

### Consiglieri in carica:

ALFIERI Alessandro	COLUCCI Alessandro	MARTINAZZOLI Donatella
ALLONI Agostino	CORBETTA Gianmarco	MELAZZINI Mario Giovanni
ALTITONANTE Fabio	D'AVOLIO Massimo	MICHELI Paolo
AMBROSOLI Umberto	DE CORATO Riccardo	NANNI Iolanda
ANELLI Roberto	DEL GOBBO Luca	PAROLINI Mauro
BALDINI Maria Teresa	DOTTI Francesco	PAROLO Ugo
BARBONI Mario	FANETTI Fabio	PEDRAZZINI Claudio
BARONI Anna Lisa	FATUZZO Elisabetta	PIAZZA Mauro
BARZAGHI Laura	FERMI Alessandro	PIZZUL Fabio
BIANCHI Dario	FERRAZZI Luca	RIZZI Fabio
BORGHETTI Carlo	FIASCONARO Andrea	ROLFI Fabio
BRAMBILLA Enrico	FORMENTI Antonello	ROMEIO Massimiliano
BRIANZA Francesca	FORONI Pietro	ROSATI Onorio
BRUNI Roberto	FOSSATI Lino	SAGGESE Antonio
BUFFAGNI Stefano	GAFFURI Luca	SALA Alessandro
BUSI Michele	GALLERA Giulio	SALA Fabrizio
CAPELLI Angelo	GALLI Stefano Bruno	SANTISI in SAITA Silvana
CARCANO Silvana	GIRELLI Gian Antonio	SCANDELLA Jacopo
CARRA Marco	LENA Federico	SORTE Alessandro
CARUGO Stefano	MACCABIANI Giampietro	STRANIERO Raffaele
CASALINO Eugenio	MACCHI Paola	TIZZONI Marco
CASTELLANO Lucia	MAGONI Lara	TOIA Carolina
CATTANEO Raffaele	MALVEZZI Salvatore Carlo	TOMASI Corrado
CAVALLI Alberto	MANTOVANI Mario	VALMAGGI Sara
CECCHETTI Fabrizio	MARONI Maria Daniela	VILLANI Giuseppe
CIOCCA Angelo	MARONI Roberto	VIOLI Dario
COLLA Jari	MARSICO Luca	

**Consiglieri in congedo:** CAVALLI, NANNI e SALA A.

**Consiglieri assenti:** ALFIERI, ALTITONANTE, BARZAGHI, CARCANO, CASALINO, D'AVOLIO, DE CORATO, GALLERA, MANTOVANI, MARONI R., SALA F., SORTE, TIZZONI, TOIA e TOMASI.

**Risultano pertanto presenti n. 62 Consiglieri**

**Non partecipano alla votazione:** CATTANEO.

Assiste il Segretario dell'Assemblea Consiliare: MARIO QUAGLINI

**OGGETTO:** RISOLUZIONE CONCERNENTE LA PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA ALLA PROCEDURA PREVISTA DAL PROTOCOLLO N. 2 SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ, ALLEGATO AL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA E AL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, IN MERITO ALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLA PRODUZIONE BIOLOGICA E ALL'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI BIOLOGICI COM (2014)180, NONCHÈ OSSERVAZIONI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE DELLE CAMERE AL DIALOGO POLITICO CON LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA.

INIZIATIVA: COMMISSIONE CONSILIARE I (ART. 103, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO GENERALE)

CODICE ATTO: RIS/15

## IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la proposta di Risoluzione n. 15 approvata dalla Commissione I in data 14 maggio 2014;

a norma dell'articolo 103, comma 2, del Regolamento generale, con votazione per appello nominale, che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n.	62
Consiglieri votanti	n.	61
Non partecipano alla votazione	n.	1
Voti favorevoli	n.	61
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

### DELIBERA

di approvare la Risoluzione n. 15 concernente la partecipazione del Consiglio regionale della Lombardia alla procedura prevista dal Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in merito alla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici COM (2014)180, nonché osservazioni ai fini della partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea, nel testo che così recita:

“Il Consiglio regionale della Lombardia

visti

- il Trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 5 che prevede che le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà e di proporzionalità conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e che i parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo; nonché l'articolo 12 che riconosce il contributo dei parlamenti nazionali al buon funzionamento dell'Unione;
- il Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità che disciplina la procedura cosiddetta di “early warning”, in base alla quale le istituzioni dell'Unione europea trasmettono una proposta di atto normativo da essi adottata ai Parlamenti nazionali, in modo tale che questi possano valutare, nel termine di otto settimane, se la proposta medesima è conforme al principio di sussidiarietà e di proporzionalità; in particolare l'articolo 6 prevede espressamente il coinvolgimento dei parlamenti regionali con poteri legislativi da parte dei parlamenti nazionali nell'ambito della procedura di verifica del rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità;
- l'articolo 117, quinto comma, della Costituzione che riconosce la partecipazione delle regioni, nelle materie di propria competenza, alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi europei;

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) e, in particolare, il comma 3 dell'articolo 8 (Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà), il comma 2 dell'articolo 9 (Partecipazione delle Camere al dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea), l'articolo 24 (Partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea) e l'articolo 25 (Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle Assemblee, dei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano);
- l'articolo 39, comma 4, dello Statuto d'autonomia della Lombardia che prevede il coinvolgimento del Consiglio regionale nella definizione della posizione di Regione Lombardia nella formazione degli atti europei;
- l'articolo 104 del Regolamento generale che prevede la possibilità per la commissione competente in materia di politiche europee di esprimere osservazioni, tramite apposita proposta di risoluzione, sui progetti di atti europei, anche su richiesta delle commissioni consultive competenti per materia;
- la legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea), in particolare gli articoli 6 e 7, rispettivamente, sulla partecipazione della Regione Lombardia alla fase di formazione del diritto dell'Unione europea e del Consiglio regionale alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà;

vista, inoltre,

la risoluzione n. 14 approvata con deliberazione del Consiglio regionale 25 marzo 2014, n. 349 concernente il programma di lavoro della Commissione europea - anno 2014 e le politiche dell'Unione europea di maggior interesse per il tessuto socio-economico lombardo, in particolare nella parte in cui individua, tra le azioni prioritarie finalizzate a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, quelle di sostenere con adeguati strumenti normativi l'agricoltura biologica curandone gli aspetti legati all'importazione e ai controlli e di promuovere lo sviluppo del mercato dei prodotti biologici, prestando maggiore attenzione alle aspettative dei consumatori, tramite un adeguato sistema di informazione;

vista, infine,

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che modifica il regolamento (UE) n. XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sui controlli ufficiali] e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, COM(2014)180;

tenuto conto

dell'istruttoria svoltasi in VIII commissione consiliare in merito alla proposta di regolamento sopra citata e dei contributi trasmessi dalle associazioni di settore;

premessi che

il principio di sussidiarietà, enunciato dall'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea, è lo strumento che garantisce il corretto esercizio delle competenze attribuite all'Unione e agli Stati membri, stabilendo, in particolare, che “nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione”;

considerato che

la partecipazione da parte delle Assemblee legislative regionali alla formazione del diritto dell'Unione europea costituisce un significativo esempio di applicazione in concreto del principio di sussidiarietà e di esercizio di governance multilivello;

valutata

la rilevanza della proposta di atto legislativo europeo oggetto della presente risoluzione in ordine all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'articolo 5 del trattato sull'Unione, tenuto conto, in termini qualitativi e quantitativi, della produzione biologica in regione Lombardia;

formula le seguenti osservazioni:

rilevato che

- la materia disciplinata dal regolamento in oggetto rientra nella competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 4 del TFUE, e che in tale materia risulta necessaria una disciplina unitaria e omogenea applicabile a tutti gli Stati membri, pare rispettato il principio di sussidiarietà;
- lo strumento regolamentare garantisce, altresì, la necessaria armonizzazione delle norme sulla produzione biologica;

per quanto concerne

il rispetto del principio di proporzionalità, la proposta di regolamento pare contenuta nei limiti delle finalità prefissate dalla Commissione europea;

fatte queste premesse,

raccomanda di mantenere il testo invariato riguardo ai profili di seguito enunciati:

- la proposta di regolamento intende migliorare la normativa relativa alla produzione biologica, allo scopo di eliminare gli ostacoli allo sviluppo sostenibile della produzione biologica nell'Unione, garantire condizioni di concorrenza eque per gli agricoltori e gli operatori, consentendo al mercato interno di funzionare in modo più efficiente e rafforzando la fiducia del consumatore nei prodotti biologici;
- l'obiettivo perseguito, pertanto, è di migliorare la qualità delle produzioni europee eliminando alcune inefficienze della filiera e aumentando gli standard qualitativi degli alimenti biologici. Tale impostazione è condivisibile in quanto risponde alle aspettative dei consumatori che scelgono i prodotti biologici in quanto ottenuti nel massimo rispetto dell'ambiente e con elevati standard di benessere animale;

- la scelta di racchiudere l'intera normativa in materia di biologico in un unico testo è decisamente positiva e nel complesso le valutazioni generali sul metodo biologico, gli obiettivi dichiarati nella proposta di regolamento, nei considerata e anche quelli del piano di azione, risultano particolarmente avanzati e conformi a un'idea di biologico fortemente condivisa;
- la proposta si inquadra nel contesto più generale di politiche strategiche per l'Unione europea, in particolare quella denominata "Europa 2020" su crescita e economia sostenibili, nuova PAC e controlli ufficiali, confermando il fatto che per l'Unione questa rappresenta la normativa sull'economia agroalimentare "verde";
- è condivisibile, altresì, la posizione in base alla quale è assolutamente incompatibile con la filosofia del metodo biologico e disincentiverebbe i consumatori dall'acquistare tali prodotti, immettere sul mercato alimenti biologici per i quali sono ammesse soglie di contaminazione da fitofarmaci;
- decisamente apprezzabile è il fatto che la proposta di regolamento riduca il numero di eccezioni e deroghe, consentendo di ripristinare condizioni più eque sotto il profilo della concorrenza e incrementando la fiducia dei consumatori verso gli alimenti biologici, pur nella consapevolezza che il numero dei produttori biologici potrebbe ridursi a seguito dell'entrata in vigore del regolamento. In tale contesto sarebbe opportuno che la proposta di regolamento prevedesse in maniera compiuta i criteri e le condizioni in base ai quali gli Stati membri possono comunque concedere tali eccezioni e deroghe, non limitandoli alle ipotesi di eventi calamitosi;
- sono condivisibili quali elementi positivi della proposta di regolamento:
  - il rafforzamento degli obblighi di pubblicazione dei tariffari degli organismi di certificazione e delle informazioni relative agli operatori poiché esso costituisce un ulteriore elemento di trasparenza capace di rafforzare il sistema;
  - la possibilità per gli Stati membri di indennizzare gli operatori biologici soggetti a contaminazioni accidentali con risorse PAC; è, tuttavia, opportuno che si giunga ad un azzeramento dei rischi di contaminazione agendo sui produttori che inquinano;
  - il rafforzamento delle disposizioni relative all'importazione per quanto attiene ai requisiti dell'accreditamento e vigilanza della Commissione nei Paesi Terzi; così come l'abolizione del regime di riconoscimento dell'equivalenza per i Paesi Terzi e l'obbligo di tracciabilità per le produzioni importate da Paesi Terzi;
  - le disposizioni aventi a oggetto la modifica del regolamento sui controlli ufficiali; in particolare, in un'ottica di omogeneizzazione dei controlli, la disposizione che prevede lo strumento dell'atto delegato per definire misure più specifiche di controllo e le sue modalità;

rileva, tuttavia,

nella proposta di regolamento in esame i seguenti elementi di criticità:

- l'eccessivo rimando ad atti delegati o di esecuzione, che rischia di svuotare di contenuti il regolamento demandando unicamente alla Commissione europea il compito di delineare in concreto la nuova normativa di settore, considerato che nella proposta di regolamento non è indicata la procedura con cui tali atti delegati devono essere adottati, con riferimento, ad esempio, alla consultazione degli Stati membri e dei comitati preposti, potrebbe compromettere il rispetto del principio di sussidiarietà;

- articolo 3 (Definizioni): nella definizione di “gruppo di operatori”, l’indicazione della superficie agricola (5 ettari) pare non tener conto delle peculiarità nazionali e regionali e pertanto la fissazione del limite dimensionale dovrebbe essere delegata ai singoli Stati membri, anche ai fini della certificazione, garantendo il rispetto del principio di sussidiarietà;
- articolo 5 (Principi specifici): per quanto concerne la questione di garantire un’alimentazione degli animali al cento per cento biologica, si condivide la necessità di tale obiettivo, ma si ritiene opportuno, vista l’insufficiente produzione di soia “Ogm free”, prevedere di incentivare tale coltura all’interno dell’Unione, al fine di evitare il ricorso all’importazione di soia da paesi terzi contaminata da organismi geneticamente modificati;
- articolo 9 (Divieto di impiego di Ogm): non sono menzionate le sementi; al fine di garantire un’interpretazione uniforme di detto articolo, sarebbe opportuno inserire la definizione di materiale riproduttivo vegetale, specificando l’inclusione delle sementi;
- articolo 26 (Gruppo di operatori): si esprime perplessità riguardo al fatto che i gruppi di operatori abbiano un sistema di autocontrollo autoreferenziale per verificare l’applicazione del regolamento; sarebbe più opportuno demandare a un ente di controllo, riconosciuto secondo le norme internazionali, la verifica a campione del gruppo di operatori;

auspica, inoltre, che

- la materia del biologico sia oggetto di un unico atto normativo al fine di evitare la frammentazione e l’indeterminatezza della regolamentazione e di agevolare lo sviluppo di investimenti nel settore biologico;
- venga attuato un percorso graduale di conversione dei terreni delle imprese agricole miste biologico-convenzionali;
- la proposta di regolamento preveda sia codici doganali europei specifici per i diversi prodotti biologici, per una maggior tracciabilità e controllo delle importazioni ed esportazioni, sia che gli Stati membri forniscano statistiche sulle rese dei prodotti biologici coltivati/allevati nel loro territorio al fine di acquisire un quadro veritiero del mercato;
- la presente risoluzione è comunicata, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 17/2011, alla Giunta regionale, al Parlamento, al Comitato delle Regioni e alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.”.

**IL PRESIDENTE**  
(f.to Raffaele Cattaneo)

**IL CONSIGLIERE SEGRETARIO**  
(f.to Maria Daniela Maroni)

**IL SEGRETARIO  
DELL’ASSEMBLEA CONSILIARE**  
(f.to Mario Quaglini)

Copia conforme all’originale in atti composta di n. 6 pagine.  
Milano, 27 maggio 2014  
Servizio Segreteria dell’Assemblea e dell’Ufficio di Presidenza  
Il Dirigente  
(Mario Quaglini)